

I progetti sottoposti a valutazione ambientale sono destinati a crescere

Opere con Via allargata

Sforbiciata del 50% alle soglie dimensionali

DI ANDREA MASCOLINI

L'introduzione dei nuovi criteri per l'assoggettamento dei progetti di opere e infrastrutture alla valutazione di impatto ambientale determinerà una maggiore applicazione della procedura di Via; prevista una riduzione del 50% delle soglie dimensionali oggi applicabili ai sensi del codice dell'ambiente; Regioni e Province chiamate ad adeguare la propria normativa. Sono questi alcuni degli effetti determinati dal decreto del ministero dell'ambiente del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015, che entrerà in vigore il 26 aprile 2015 e si applicherà a tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa o di «screening» risulti in corso. Le Regioni e le Province autonome dovranno «ove necessario» adeguare i propri ordinamenti ai criteri delle linee guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Al ministero dell'ambiente spetterà poi effettuare il monitoraggio sulle ricadute derivanti dall'applicazione delle linee guida e, se necessario, predisporre la revisione e l'aggiornamento. Il decreto arriva a sanare una situazione di incompatibilità comunitaria rilevata dalla Commissione europea nel lontano 2009 rendendo pienamente applicabile il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva europea e i criteri di selezione definiti nell'allegato III della «direttiva Via». Il decreto consegue alla delega conferita al ministero dell'ambiente dal decreto legge 91/2014 (art. 15, comma 1, lettera c) e definisce criteri e soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla parte

II del decreto legislativo n. 152/2006 alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via, oltre alle modalità per l'adeguamento, da parte delle Regioni, dei criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Il nuovo decreto avrà l'effetto, da un lato, di ridurre del 50% le soglie dimensionali già fissate nell'allegato IV (ove presenti) e dall'altro lato di estendere il campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente. Il decreto riguarda in particolare la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (il cosiddetto «screening») che si sostanzia nella procedura fi-

nalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Per decidere quindi se debbano essere sottoposti a Via i progetti di intervento sul territorio di cui all'allegato V della parte seconda del codice dell'ambiente (le principali opere a rete e lineari: dalle strade e autostrade, ai porti, ai progetti di sviluppo industriale e rurale, alle opere marittime e idriche, agli aeroporti, porti ecc.), occorrerà applicare una serie di criteri fra i quali, in primo luogo, quelli concernenti le caratteristiche dei progetti; in questi casi occorrerà valutare il cumulo con altri progetti (da intendersi in relazione a progetti relativi a opere o interventi di nuova realizzazione) e il rischio di

incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Un secondo parametro da tenere presente sarà quello della localizzazione dei progetti considerando la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti e quindi della «capacità di carico dell'ambiente naturale». In quest'ultimo caso il decreto cita espressamente alcune zone «sensibili»: quelle umide, costiere, montuose o forestali, le riserve e i parchi naturali, le zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, le zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee, le zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati, le zone a forte densità demografica (con densità superiore a 500 abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti) e quelle di importanza storica, culturale o archeologica.



I nuovi criteri per l'assoggettabilità dei progetti a Via

1. Caratteristiche dei progetti:

- cumulo con altri progetti;
- rischio di incidenti con riferimento a sostanze o tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale nelle seguenti zone:

- zone umide;
- zone costiere;
- zone montuose o forestali;
- riserve e parchi naturali;
- zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali
- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica.



3
)
)
L
L
1